



CISL il sindacato del XXI secolo per una società inclusiva

2° CONGRESSO TERRITORIALE



PER LA **PERSONA**
PER IL **LAVORO**

COMO 3-4 APRILE 2017

C/O BIRRIFICIO VIA P. PAOLI 3

www.cisldeilaghi.it



STATUTO

DELL'UNIONE TERRITORIALE CISL dei LAGHI

Statuto dell'Unione Sindacale Territoriale CISL dei LAGHI

“ Testo armonizzato con lo Statuto Confederale”

PARTE I - NORME COSTITUTIVE

CAPITOLO I – Principi e finalità

Art.1

E' costituita l'Unione Sindacale Territoriale delle Province di Como e Varese, che assume la denominazione CISL dei Laghi, con sede legale in Via Brambilla, 24 a Como e sede amministrativa in via Bernardino Luini 5 a Varese.

Essa fa parte dell'Unione Sindacale Regionale della Lombardia e, tramite questa, della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale segue i principi ed attua gli scopi esposti negli artt. 2 e 3 dello Statuto Confederale.

Art. 2

Fanno parte dell'Unione Territoriale i Sindacati Territoriali (FST) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Art.3

L'Unione Sindacale Territoriale esplica sul piano di propria competenza, le funzioni che l'articolo 3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione.

In particolare:

- a. esercita la rappresentanza degli interessi generali dei lavoratori nel territorio di competenza e la funzione di stimolo, collegamento, coordinamento e assistenza nei confronti degli organismi di categoria che ne fanno parte, ai fini del migliore assolvimento dei loro compiti;
- b. promuove la costituzione e lo sviluppo in ogni ambiente di lavoro degli organismi di categoria, d'intesa con le competenti Federazioni, conformemente alla lettera e allo spirito dei comma 1 e 2 del successivo articolo 5;
- c. esercita la rappresentanza diretta delle categorie solo in quanto da esse delegata, oppure autonomamente (previa informazione alla competente Federazione Nazionale) nei casi di inesistenza o di palese carenza degli organi interessati, dinanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre organizzazioni sindacali di lavoratori, per interessi particolari di categoria e per questioni di interesse generale;
- d. propone alle Federazioni nazionali, anche attraverso le strutture di categoria regionali, l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico di organismi o dirigenti di categoria nelle ipotesi di gravi inadempienze;
- e. esplica il necessario controllo sulla efficienza e sulla vitalità democratica degli organi categoriali, alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con propri dirigenti;
- f. attua particolari iniziative in campo organizzativo e formativo e di proselitismo per lo sviluppo del consenso alla Cisl e per la formazione, specialmente dei giovani;
- g. promuove e produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- h. realizza per i propri iscritti e i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi

(vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi ecc.

- i. programma e gestisce l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- j. promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- k. promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione.

Art.4

Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, l'Unione Sindacale Territoriale può articolarsi in Zone a seconda delle esigenze.

La competenza a decidere su detta articolazione è del Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo provvede a fissare i compiti e le funzioni delle Zone. Le Zone non hanno funzione pregressuale nei riguardi del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale.

Art.5

I sindacati Territoriali di categoria esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente Statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni nazionali. Per le azioni intercategoriale o di solidarietà, deve essere obbligatoriamente sentito il parere della Segreteria dell'Unione la quale può sottoporre le decisioni prese dagli organi direttivi delle Federazioni di categoria interessate, all'esame del Consiglio Generale, da convocarsi, se del caso, in sessione straordinaria.

Per le azioni sindacali che riguardino settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali e che debbono culminare in scioperi deve essere informata preventivamente la segreteria UST, la quale, verificata la congruità con le norme vigenti in materia di sciopero, in presenza di eventuale difformità rispetto alle stesse, potrà sottoporre la questione all'esame degli organismi statuari.

Art.6

Le singole Federazioni territoriali di categoria devono far conoscere alla Segreteria dell'Unione i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi ai vari livelli.

Devono portare a conoscenza l'UST delle riunioni dei loro Organismi, alle quali la UST ha facoltà di partecipare.

Comunicano, nel corso di ciascun anno, far conoscere i loro effettivi iscritti e l'ammontare dei contributi raccolti e presentano annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi, nel caso di amministrazione autonoma.

La Segreteria dell'Unione ha facoltà di verifica.

I sindacati territoriali promuovono e curano l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli dell'organizzazione e realizzano i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statuarie, inadempienze organizzative.

CAPITOLO II – Diritti e doveri degli iscritti

Art. 7

L'iscrizione alla Cisl deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità. Gli iscritti alla Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali. Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti

contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale. Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democratici e civilmente corretti. Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

PARTE II - NORME GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO III - Il Consiglio Generale

Art. 8

Il Consiglio Generale della UST è composto da componenti eletti al Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero di componenti da eleggere in sede congressuale e definisce il numero e la modalità di individuazione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà comunque essere almeno pari al 50% + 1 del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. I Consigli Generali, i Comitati Direttivi e gli organismi simili comunque denominati della UST, delle categorie e loro articolazioni, hanno facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'Art. 14 dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nel Consiglio Generale della U.S.T., non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al presente comma.

Tutti i componenti del Consiglio Generale hanno diritto di voto.

Art. 9

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale aggiunto ed al numero dei componenti la segreteria.

CAPITOLO IV - Il Collegio dei Sindaci

Art. 10

Il Collegio dei Sindaci della U.S.T. provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili, nonché del presente Statuto e relativo Regolamento attuativo.

Del Collegio dei Sindaci possono far parte persone non iscritte alla CISL di provata competenza amministrativa e in misura non superiore al 50%.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; il Presidente del Collegio dei Sindaci riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Con-

siglio Generale della U.S.T.; risponde della propria azione dinanzi al Congresso. Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi. Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello.

E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

Il Collegio dei Sindaci della U.S.T. provvede al controllo amministrativo anche degli enti della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi enti che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

CAPITOLO V – Rotazione e limiti di età

Art. 11

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a 3 mandati congressuali (12 anni) costituisce, per i componenti della Segreteria U.S.T., il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica.

CAPITOLO VI – Incompatibilità

Art. 12

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti **CISL** le incompatibilità elencate nel Regolamento di attuazione allo Statuto.

CAPITOLO VII – Eleggibilità e cooptazioni

Art. 13

I Soci, con requisiti previsti dal presente Statuto e regolamento, possono accedere alla cariche direttive della U.S.T., alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni.

Art. 14

Il Consiglio Generale della Unione Sindacale Territoriale ha la facoltà di cooptare al proprio interno,

con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi. Per quanto riguarda gli organismi dei sindacati territoriali di categoria la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso, in cui le scadenze dagli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

La FNP designa, in ogni corrispondente comitato direttivo o Consiglio generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE III – GLI ORGANI DELLA UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

CAPITOLO VIII – Definizione degli Organismi

Art. 15

Sono organi dell'Unione Sindacale Territoriale:

- 1) Il Congresso
- 2) Il Consiglio Generale
- 3) Il Comitato Esecutivo
- 4) La Segreteria
- 5) Il Collegio dei Sindaci

CAPITOLO IX – Il Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale

Art. 16

Il Congresso è l'organo massimo deliberante dell'Unione Sindacale Territoriale.

Esso si riunisce in via ordinaria, in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale o immediatamente prima di questo, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso dell'Unione può essere richiesta:

dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;

da un terzo dei suoi Soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati Territoriali di categoria.

Questi sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Art. 17

Il Congresso dell'Unione è composto dai delegati eletti dai congressi delle rispettive organizzazioni territoriali di categoria (FST).

Partecipano, inoltre, con solo diritto di parola, qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio generale uscenti e subentranti a qualsiasi titolo, i segretari responsabili in carica dei Sindacati territoriali di categoria, nonché i designati dalle categorie secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Il regolamento di attuazione dello Statuto detta le disposizioni relative alla rappresentanza dei **generi** nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Nazionale Pensionati.

Art. 18

Partecipano al Congresso dell'Unione con propri delegati, le Federazioni Territoriali di categoria secondo lo Statuto e il regolamento confederale, che sono in regola con il tesseramento confederale, secondo le norme fissate dal Consiglio generale confederale.

Art. 19

L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio generale su proposta della Segreteria dell'Unione Territoriale almeno un mese prima della data di convocazione del congresso. Il Congresso dell'Unione elegge i suoi delegati al Congresso dell'Unione sindacale regionale (U.S.R.).

Art. 20

Il congresso dell'Unione fissa le direttive generali dell'attività dell'Unione, in armonia con gli indirizzi confederali; in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della segreteria ed elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata. (salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente Statuto).

CAPITOLO X – Il Consiglio Generale

Art. 21

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante dell'Unione tra un Congresso e l'altro.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi generali dell'attività sindacale ed organizzativa dell'Unione, sulla base delle deliberazioni del Congresso e delle direttive confederali.

Elegge nel suo seno prima la Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale poi il Comitato Esecutivo. Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria (allo scadere del quadriennio) ed in sessione straordinaria.

Esamina ed approva lo schema della relazione morale che la segreteria dell'Unione sottoporrà al Congresso nonché le linee di politica delle risorse della U.S.T.

Il Consiglio Generale emana il Regolamento della Unione Sindacale territoriale. Nomina, su proposta della Segreteria della U.S.T., sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente. Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata sono prese a maggioranza semplice.

Art. 22

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria della U.S.T.

CAPITOLO XI – Il Comitato Esecutivo

Art. 23

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo:

- a. designa i rappresentanti sindacali in Enti di competenza non categoriali;
- b. approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo della U.S.T.;
- c. ratifica i bilanci degli Enti e delle Associazioni Cisl, approva gli Statuti e la relazione degli Enti e delle Associazioni medesime;
- d. esamina, in apposita sessione annuale, l'andamento economico-finanziario di Enti, Associazioni o Società collaterali all'UST, fermo restando quanto previsto in sede giuridica, per l'approvazione dei loro bilanci;

Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente due mesi ed è convocato dalla Segreteria della U.S.T. o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste dal presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 24

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposte del coordinamento femminile. Spetta al Comitato Esecutivo, stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

CAPITOLO XII – La Segreteria dell'Unione Sindacale Territoriale

Art. 25

La Segreteria dell'Unione è composta dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto e da un numero di segretari stabiliti dal Regolamento di attuazione.

La Segreteria rappresenta l'Unione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Unione stessa attuando le decisioni dei suoi organi deliberanti e le direttive confederali. Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario dell'Unione.

Coordina le attività delle organizzazioni territoriali di categoria, illustra, al Comitato Esecutivo l'andamento economico-finanziario di Enti, Associazioni o Società Collaterali alla UST. Applica il trattamento economico e normativo del personale deducendolo dal regolamento Regionale.

Predisporre per il Congresso la relazione **programmatica** dell'Unione e il bilancio da sottoporre agli organi competenti. Indica i Presidenti e/o Amministratori delle Società o Associazioni Collaterali alla UST di propria competenza.

Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Unione; in caso di assenza o su delega dello stesso il Segretario generale aggiunto, qualora previsto, Lo sostituisce a tutti gli effetti. I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività territoriale.

La rappresentanza legale dell'Unione spetta al Segretario generale.

(La Segreteria dell'Unione si riunisce di regola ogni settimana).

CAPITOLO XIII – I servizi

Art. 26

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le U.S.T. costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi Confederali e con il coordinamento delle U.S.R. Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle Categorie, delle Associazioni e degli Enti confederati, curandone la diffusione nel territorio del sistema servizi. Gli Enti, Associazioni e Società collaterali, attraverso le quali vengono erogate le attività dei Servizi, redigono un proprio bilancio che verrà portato al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

Con cadenza biennale dovrà essere convocata la conferenza dei servizi.

CAPITOLO XIV – Gli Enti

Art. 27

Gli organi Territoriali degli Enti sono tenuti periodicamente ad informare la Segreteria Territoriale sull'attività svolta; spetta al Consiglio Generale dell'Unione Sindacale Territoriale nominare i Presidenti Territoriali degli Enti nel numero e modalità previste dallo Statuto degli Enti stessi.

Spetta alla Segreteria indicare i Presidenti e/o Amministratori di Società o Associazioni collate-

rali all'UST, di propria competenza.

I Presidenti Territoriali degli Enti sono tenuti, almeno annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione al Comitato esecutivo dell'Unione Sindacale Territoriale il quale, su proposta della Segreteria Territoriale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo di Attività degli Enti.

I responsabili Territoriali delle Società o Associazioni collaterali alla UST sono tenuti, annualmente, a fornire i bilanci sulla gestione alla Segreteria UST che relazionerà al Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

PARTE IV

CAPITOLO XV – Il Patrimonio

Art. 28

Le entrate ordinarie dell'Unione sono costituite dalla quota parte dei contributi riscossi dai Sindacati Territoriali nell'entità fissata dal Consiglio Generale confederale. L'Esecutivo dell'Unione può deliberare, su proposta della Segreteria, forme di contribuzione straordinaria a favore dell'Unione, nell'ambito delle direttive confederali in materia. In tal caso, l'esecutivo ne determina la misura le modalità di riscossione, la destinazione e l'eventuale riparto, il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le specifiche Società costituite per la gestione del patrimonio immobiliare hanno un autonomo bilancio secondo le norme di legge.

La Segreteria illustrerà l'andamento economico-finanziario di dette Società nella sessione del Comitato Esecutivo, come previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

Art. 29

I contributi associativi di spettanza dell'Unione territoriale e tutti i beni mobili ed immobili da essa acquisiti per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio dell'Unione stessa.

Finché dura l'Unione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 30

L'Unione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

CAPITOLO XVI – L'Amministrazione

Art. 31

L'andamento amministrativo dell'Unione è regolamentato dalla Segreteria Territoriale, in conformità alle direttive confederali.

Il Segretario Generale potrà essere coadiuvato nell'amministrazione dell'Unione da un delegato amministrativo che sarà nominato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria.

La scelta dell'eventuale delegato amministrativo dovrà farsi tra i componenti eletti del Consiglio

Generale dell'Unione Sindacale territoriale.

Gli organismi territoriali di categoria provvedono autonomamente alla propria amministrazione, in conformità alle direttive dell'Unione, salvo l'eventuale intesa con l'Unione stessa per l'accentramento o la gestione amministrativa presso di essa.

Art. 32

L'Unione risponde unicamente delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei fini statutari, dal Segretario Generale che legittimamente le rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria. Le strutture territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevate dall'Unione Territoriale.

Art. 33

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Unione a favore delle organizzazioni categoriali o delle dipendenze territoriali dell'Unione medesima, costituiscono normale attività di promozione senza assunzione di corresponsabilità.

Da ogni obbligazione verso terzi, assunta in nome e per conto dell'U.S.T. dal Segretario generale o da altri dirigenti che ne facciano le veci, rispondono personalmente e solidamente in via sussidiaria rispetto al patrimonio dell'Unione a norma dell'art. 38 C.C., tutti i componenti dell'organo direttivo che ha deliberato l'assunzione, purché la regolarità della deliberazione risulti da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

I componenti assenti o dissenzienti potranno liberarsi della responsabilità suddetta dimettendosi dall'organo direttivo che ha assunto la deliberazione, non appena siano venuti a conoscenza di questo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei componenti di tutti gli organismi direttivi delle Federazioni.

PARTE V – MODIFICHE E ADEGUAMENTI STATUTARI

CAPITOLO XVII – Procedure per le modifiche statutarie

Art. 34

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale:

dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più uno dei delegati;

dal Consiglio generale dell'U.S.T. a maggioranza di 2/3;

dalle Federazioni Territoriali di categoria, su deliberazioni dei propri organi direttivi presi a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Vengono proposte al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3, esponendo anche il parere della minoranza.

Il Congresso dell'U.S.T. si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 35

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio generale della U.S.T. esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il consiglio generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 36

Le norme contenute nel presente Statuto sono state adeguate a uso conforme secondo quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto confederale.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto confederale applicabili anche per analogia.



Segreteria Organizzativa

Via Brambilla, 24 - 22100 **COMO**
Tel. 031 29.61 - Fax 031 301110
dipartimentoorganizzativo@ust.it

via B. Luini, 5 - 2100 **VARESE**
Tel. 0332 83654 - Fax 0332 240579

www.cisldeilaghi.it